



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26	Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO RELATIVO A ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI.
Data 10/3/2014	

L'anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 10 del mese di MARZO alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza ed assenza dei Sigg.

MEMBRI DELLA GIUNTA	CARICA	FIRMA
ACCORDINO MARCELLO	SINDACO	
COLAGROSSI PIETRO	ASSESSORE	
SORDI DANILLO	ASSESSORE	
BERTOLDO FABIO	ASSESSORE	
SALVATI FABIOLA	ASSESSORE	

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Glonfoni Daniela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

PREMESSO che sulla predetta proposta di deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, ha espresso il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnica come segue:

- Favorevole
 non favorevole

note _____

il responsabile del servizio finanze e controllo, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile come segue:

- Favorevole
 non favorevole

note _____

NON DAVIETO

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ad unanimità di voti espressi nelle consuete forme di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;

Successivamente sentito il Presidente:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
OGGETTO	OGGETTO: <i>Approvazione schema del regolamento relativo a Albo e consulta delle associazioni comunali</i>	

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ _____ _____ Data <i>10/3/2014</i>	Il Responsabile dell'Area <i>(dott.ssa Daniela Glonfoni)</i>
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note <i>NON DOVUTO</i> _____ _____ Data _____	Il Responsabile dell'Area B finanze e controllo <i>(dott. Enrico Mastrocinque)</i>

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- che il Comune riconosce a tali associazioni nell'ambito dei loro rapporti con l'Ente un ruolo di consultazione, di partecipazione e di azione amministrativa mediata per conto del Comune stesso;
- che sul territorio del comune di Galliciano nel Lazio insiste l'attività di un numero di associazioni tale per cui si rende necessario istituire un albo e una consulta rappresentativa;
- che per continuare a garantire efficacia e trasparenza alla propria azione l'Amministrazione intende regolamentare il proprio rapporto con le associazioni;

VISTA

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "Legge-Quadro sul Volontariato";
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- la Legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 - "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio";
- il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- la Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 22 - "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio";
- il Titolo II del Codice Civile
- la Legge 12 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la proposta di regolamento dell'albo delle associazioni, oltre alla relativa modulistica, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che la competenza ai fini dell'approvazione del suddetto regolamento è del consiglio comunale;

CON VOTI UNANIMI**DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente.
- 2) di ribadire che l'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
- 3) di proporre al consiglio comunale l'approvare il Regolamento dell'albo delle associazioni oltre alla relativa modulistica che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it



**REGOLAMENTO RELATIVO A
ALBO E CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI COMUNALI**



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

INDICE

Art. 1	Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni	3
Art. 2	Tipologia	3
Art. 3	Modalità di iscrizione	4
Art. 4	Requisiti per l'iscrizione	4
Art. 5	Istruttoria ed iscrizione	5
Art. 6	Validità e riconferma dell'iscrizione	5
Art. 7	Sospensione e cancellazione	6
Art. 8	Aggiornamento periodico	6
Art. 9	Costituzione della Consulta delle Associazioni	6
Art. 10	Finalità e durata della Consulta	6
Art. 11	Compiti della Consulta	7
Art. 12	Partecipazione alle riunioni	7
Art. 13	Organi della Consulta	7
Art. 14	Assemblea dei Delegati	7
Art. 15	Coordinamento	8
Art. 16	Ruoli e funzioni del Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario	8
Art. 17	Sussistenza requisiti	9
Art. 18	Principi, criteri e destinatari dei benefici finanziari e vantaggi economici	9
Art. 19	Condizioni generali di concessione	10
Art. 20	Contributi per specifiche iniziative	10
Art. 21	Patrocinio	10
Art. 22	Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali	11
Art. 23	Responsabilità	11
Art. 24	Pubblicità	12
Art. 25	Istanze e proposte per contributi annuali	12
Art. 26	Istanze e proposte per contributi "una tantum"	12
Art. 27	Dichiarazioni sostitutive	13
Art. 28	Criteri per l'attribuzione dei contributi	13
Art. 29	Liquidazione dei contributi	13
Art. 30	Casi di esclusione	14
Art. 31	Norme finali	14
Art. 32	Norme transitorie	15



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

Art. 1

Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, di seguito definito per brevità "Albo", e l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dallo stesso degli enti no-profit, in diretta applicazione dello Statuto Comunale e della normativa vigente (attualmente: Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "Legge-Quadro sul Volontariato"; Legge 8 novembre 1991, n. 381 - "Disciplina delle Cooperative Sociali"; Legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 - "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio"; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"; Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 22 - "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio"; Titolo II del Codice Civile).

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è considerato "ente no-profit" ogni organismo liberamente costituito che non abbia finalità di lucro e che non ripartisca utili ai soci (solo come esempio: ogni associazione, comitato, cooperativa o fondazione che abbia finalità culturali, religiose, ricreative, scientifiche, sociali, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto la definizione di ONLUS ai sensi dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, possono essere ammessi gli enti no-profit che abbiano la sede legale nel Comune di Galliciano nel Lazio, di seguito definito per brevità "Comune" e che operino nelle seguenti cinque Aree:

- Ambiente, Territorio e Turismo;
- Arte, Cultura e Istruzione;
- Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
- Salute;
- Sport.

4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, possono essere ammessi gli enti no-profit che non facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito.

5. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.

6. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi articoli del presente Regolamento.

7. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e partecipazione tra gli enti no-profit e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Tipologia

1. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio del Comune;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali come da apposito Regolamento;



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

- per l'inserimento, in appositi spazi nel sito istituzionale del Comune, di notizie riguardanti l'ente no-profit, e precisamente:
 - scheda informativa;
 - calendario annuale delle manifestazioni;
 - singole iniziative di interesse generale;
 - per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. L'assegnazione dei benefici ed il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo sono comunque subordinati a quanto previsto dai vigenti regolamenti ed avvengono in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le disponibilità logistiche ed economiche del Comune.
3. La concessione di contributi, spazi in edifici e strutture comunali per un determinato periodo di tempo non costituisce alcuna priorità per concessioni successive.

Art. 3 Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo, gli enti no-profit che rispettino i requisiti dell'art. 1 dovranno produrre, entro il 30 Giugno, istanza al Sindaco redatta in carta semplice e che dovrà essere corredata dai documenti richiesti di cui all'art. 4.
2. La Giunta Comunale, sulla base della procedura di cui all'art. 5, approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nell'Albo degli enti no-profit ritenuti idonei.
3. La comprovata iscrizione dell'ente no-profit agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali dà diritto all'iscrizione all'Albo.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. Sono iscrivibili all'Albo gli enti no-profit che possiedono i seguenti requisiti: assenza di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche associative ed inoltre i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni. Per iscriversi all'Albo, gli enti no-profit interessati inoltrano la scheda di iscrizione redatta in carta semplice e sottoscritta dal loro rappresentante legale, corredata dai seguenti documenti:
- atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata; *registrata*
 - elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
 - copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione degli enti no-profit nati nell'anno di presentazione della domanda;
 - relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
 - codice fiscale dell'ente no-profit;
 - partita IVA dell'ente no-profit (se posseduta);
 - indirizzo ed eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;
 - eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica;
 - nominativo del rappresentante legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'ente;



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

- nominativo del supplente del rappresentante legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'ente e del rappresentante legale;
 - data di inizio dell'attività sul territorio comunale (non richiesta agli enti di rilievo regionale e nazionale);
 - espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente documentazione:
- una breve relazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e che esponga:
 - le attività dell'ente degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune;
 - il numero totale dei soci ed il numero dei soci residenti nel Comune, alla data di presentazione della domanda (non richiesti alle fondazioni);
 - l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri albi e/o registri previsti dalla normativa di riferimento;
 - fotocopia del modello EAS (se tenuti alla presentazione all'Agenzia delle Entrate);
 - dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento;
 - fotocopia non autenticata di un documento d'identità fronte/retro del sottoscrittore.
3. Gli enti no-profit iscritti ad albi e registri nazionali, regionali e provinciali e le istituzioni religiose e scolastiche sono iscritte d'ufficio nell'Albo, previa presentazione dell'avvenuta iscrizione nei suddetti albi, a condizione che abbiano la propria sede legale nel Comune.
4. L'inosservanza delle formalità prescritte comporta la irricevibilità della domanda stessa.

Art. 5

Istruttoria ed iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata entro il 30 Giugno di ogni anno.
2. La domanda di iscrizione viene valutata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, dall'Area A - Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese, che esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro 15 giorni dalla presentazione. Oltrepassato tale termine, fermo restando i requisiti previsti, la domanda si intende tacitamente approvata.
3. Se la domanda viene accolta, la Giunta Comunale approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nell'Albo degli enti no-profit ritenuti idonei.

Art. 6

Validità e riconferma dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha validità illimitata e la sua riconferma avviene ogni anno.
2. La riconferma dell'iscrizione non avviene se:
 - l'ente no-profit non comunica un'eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione;
 - viene persa una delle condizioni previste.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

Art. 7

Sospensione e cancellazione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale, qualora a carico dell'ente no-profit si verifichi uno dei seguenti casi:
 - aver dimostrato negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali;
 - aver commesso infrazioni di particolare rilevanza.
2. Sono cancellate dall'Albo con atto deliberativo della Giunta Comunale gli enti no-profit per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - grave negligenza o malafede nell'utilizzo dei contributi concessi;
 - condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo dell'ente no-profit;
 - cessazione dell'attività;
 - richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dallo stesso ente no-profit.

Art. 8

Aggiornamento periodico

1. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 Luglio. Gli enti no-profit già iscritti dovranno comunicare le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.
2. L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9

Costituzione della Consulta delle Associazioni

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare importanza collettiva gli enti no-profit che, ispirandosi agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà, operano nei seguenti settori: ambiente, arte, artigianato, attività produttive, commercio, cultura, istruzione, salute, sport, territorio e turismo.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità ed i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni, di seguito definita per brevità "Consulta".

Art. 10

Finalità e durata della Consulta

1. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, gli enti no-profit operanti sul territorio comunale ed iscritti all'Albo.
2. La Consulta è priva di scopi politici e ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici.
3. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di osservatrice e mette a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.
4. La Consulta dura in carica cinque anni.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

Art. 11 Compiti della Consulta

1. La Consulta:

- promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo degli enti no-profit, nel rispetto delle autonomie;
- incentiva il coordinamento tra i vari enti no-profit;
- favorisce le attività relative ai vari settori in cui operano gli enti no-profit (ambiente, arte, artigianato, attività produttive, commercio, cultura, istruzione, salute, sport, territorio e turismo);
- propone all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale entro i 30 giorni precedenti l'approvazione del bilancio comunale, con comunicazione di tale data da parte dell'Area A - Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese.

Art. 12 Partecipazione alle riunioni

1. La Consulta invita il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri incaricati dei settori specifici, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, a partecipare alle riunioni che essa terrà.

Art. 13 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Coordinamento;
- il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario.

Art. 14 Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati, di seguito definita per brevità "Assemblea", è il massimo organo decisionale della Consulta.
2. È composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuno degli enti no-profit appartenenti alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro può rappresentare un solo ente no-profit. Ogni ente no-profit può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Coordinatore.
3. Il Sindaco ed il Consigliere incaricato all'associazionismo sono membri di diritto dell'Assemblea. In caso di sua impossibilità a partecipare all'Assemblea, il Sindaco può delegare un Assessore.
4. L'Assemblea elegge il Coordinamento. Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Coordinamento.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

5. La convocazione dell'Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 (un terzo).
7. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore. In caso di sua assenza, assume la presidenza il Vice Coordinatore o, in sua assenza un componente del Coordinamento.
8. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.

Art. 15 Coordinamento

1. Il Coordinamento dura in carica 5 anni.
2. È composto da 9 membri di cui 1, di diritto, è il Presidente della locale Pro Loco e gli altri 8 sono eletti dall'Assemblea.
3. Il Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario.
4. All'interno del Coordinamento sono costituite le seguenti cinque Aree:
 - Ambiente, Territorio e Turismo;
 - Arte, Cultura e Istruzione;
 - Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
 - Salute;
 - Sport.
5. Ad ogni Area è preposto un componente del Coordinamento quale Referente. La figura di Referente di Area è incompatibile con quella di Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario e Presidente della Pro Loco.
6. Il Coordinamento è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Non è previsto per questo alcun compenso.
7. Ai lavori del Coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato ed il Consigliere incaricato all'associazionismo.
8. Tutte le decisioni del Coordinamento sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno cinque componenti del Coordinamento.
9. Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre all'Assemblea. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore. Copia dei verbali resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e dell'Assemblea.

Art. 16 Ruoli e funzioni del Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario

1. Il Coordinatore è eletto dal Coordinamento, rappresenta la Consulta, ha il potere di firma e diritto di voto. In caso di assenza od impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Coordinatore. È il legale rappresentante della Consulta, ne esercita il potere



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

decisionale e gestionale coadiuvato dai collaboratori nel rispetto del potere e della dignità degli altri organi.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Coordinamento. Caratterizza l'attività della Consulta, esercita l'attività contrattuale, sottopone al Coordinamento, per la delibera, l'attività contrattuale ed ogni operazione finanziaria ed economica.

Dura in carica cinque anni.

2. Il Vice Coordinatore è eletto dal Coordinamento, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo del Coordinatore, per qualsiasi motivo, il Vice Coordinatore rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Coordinamento e conseguentemente di tutte le cariche associative. Ha diritto di voto.

3. Il Segretario è eletto dal Coordinamento su proposta del Coordinatore, redige il verbale di ogni seduta in apposito registro sottoscritto dallo stesso e dal Coordinatore. Ha diritto di voto. La durata in carica coincide con quella del Coordinatore.

Art. 17

Sussistenza requisiti

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli enti no-profit presenti sul territorio comunale possono reperire apposita scheda di rilevazione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e la modulistica per la domanda di nuova iscrizione all'Albo sul sito istituzionale del Comune e presso gli Uffici Comunali.

2. L'Assemblea, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore da lui delegato.

Art. 18

Principi, criteri e destinatari dei benefici finanziari e vantaggi economici

1. Il Comune può intervenire con la concessione di benefici economici, contributi, sovvenzioni e sussidi, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di:

- enti no-profit, purché iscritti all'Albo e che operino nelle seguenti Aree:

- Ambiente, Territorio e Turismo;
- Arte, Cultura e Istruzione;
- Artigianato, Attività Produttive e Commercio;
- Salute;
- Sport;

- istituzioni religiose e scolastiche, per le attività che le stesse effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

- altre associazioni, comitati, enti, fondazioni ed istituzioni non aventi fini di lucro.

2. La definizione di queste finalità non preclude al Comune, in casi particolari ed adeguatamente motivati, la possibilità d'interventi, come sopra specificato, di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità con esclusione dei programmi di cooperazione internazionale.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

3. L'Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione;
- pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio;
- imparzialità;
- verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

Art. 19

Condizioni generali di concessione

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- per l'attività annuale ricorrente di enti no-profit;
- per manifestazioni, interventi o iniziative specifiche;
- per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui al presente regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art. 20

Contributi per specifiche iniziative

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti no-profit per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre economicamente il Comune, non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.

Art. 21

Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

2. Il patrocinio del Comune deve essere richiesto, con specifica istanza indirizzata al Sindaco da parte del soggetto organizzatore, almeno 20 giorni prima della manifestazione.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi finanziari necessari, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini. La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata anche da altre facilitazioni.

3. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "*Patrocinio del Comune di Gallicano nel Lazio*". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Art. 22

Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali

1. Laddove non sia specificato da appositi Regolamenti, l'utilizzo occasionale gratuito o agevolato di beni immobili o mobili da parte di enti no-profit costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere concesso dal Sindaco con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 23

Responsabilità

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si dovessero verificare per le manifestazioni ed iniziative organizzate da enti no-profit di cui agli articoli precedenti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti no-profit di cui agli articoli precedenti.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti no-profit e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti no-profit che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte dei rappresentanti nominati dallo stesso Comune. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

no-profit predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

6. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati e direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 Pubblicità

1. Gli enti no-profit che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "*Con il contributo del Comune di Galliciano nel Lazio*".

2. Gli enti no-profit che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "*In collaborazione con il Comune di Galliciano nel Lazio*".

Art. 25 Istanze e proposte per contributi annuali

1. Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dagli enti no-profit iscritti all'Albo su carta libera entro il 31 Novembre dell'anno precedente.

Art. 26 Istanze e proposte per contributi "una tantum"

1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere redatte su carta libera a firma del legale rappresentante almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 30 giorni da queste richieste la Giunta Comunale è tenuta a dare formale riscontro.

2. Le stesse dovranno essere corredate da:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'associazione o ente;
- bilancio di previsione dell'ente no-profit;
- relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa;
- dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non abbia fini di lucro;
- il budget della manifestazione o iniziativa;
- dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

- indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta.

Art. 27

Dichiarazioni sostitutive

1. Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovranno riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo Generale del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta, da comunicarsi entro 10 giorni a cura del Comune, i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti.

2. Gli enti no-profit regolarmente iscritti all'Albo integrano nella richiesta solo quei documenti non depositati all'atto dell'iscrizione allo stesso Albo.

Art. 28

Criteri per l'attribuzione dei contributi

1. La Giunta Comunale esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri:

- perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto ed i Regolamenti assegnano al Comune, nonché con i programmi dell'Amministrazione Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
- finalità di valorizzazione culturale, sociale e delle tradizioni della comunità locale;
- carattere originale e innovativo del progetto;
- concorso di altre associazioni e/o di enti pubblici e privati all'iniziativa;
- contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa;
- iscrizione all'Albo.

Art. 29

Liquidazione dei contributi

1. Per la liquidazione dei contributi l'ente no-profit beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:

- rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente no-profit;
- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- copia delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa avvenuta. Gli originali di tali documenti devono essere tenuti



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

dall'ente no-profit destinatario dei contributi e possono essere richiesti dagli Uffici Comunali;

- documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente no-profit su cui si certifichi che le fatture e/o altre ricevute presentate non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa dai vari soggetti pubblici o privati.

Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto, pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva, altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.

3. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, la liquidazione del contributo sarà ridotta nella proporzione "disavanzo previsto sta a contributo assegnato come disavanzo documentato sta a contributo effettivamente liquidato". L'ammontare del beneficio economico non potrà comunque superare l'importo della differenza costi/ricavi dell'iniziativa.

4. In caso di revoca per colpa accertata, per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione.

5. In deroga agli obblighi previsti dal presente articolo, i responsabili delle Scuole Statali dell'obbligo e/o Paritarie, assegnatarie di contributi finalizzati a sostegno della programmazione educativa, didattica ed alle iniziative formative promosse dalle Scuole, possono rendicontare le spese sostenute con autocertificazione al fine di dimostrare il corretto utilizzo dei contributi erogati, tenuto conto che l'attività di spesa di dette Scuole sono già soggette a controllo statale.

Art. 30

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i servizi sociali che il Comune gestisce direttamente o tramite terzi per suo conto, in quanto le agevolazioni, le riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi e le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi sono regolati dalle relative Leggi e dai Regolamenti.

2. Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche in stato di bisogno.

Art. 31

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre Novembre, 7 – Tel. 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

3. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 32 **Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione i termini di cui all'art. 25 sono posticipati al 30 Giugno 2014.
2. In fase di prima costituzione della Consulta, il Coordinamento può essere composto da un numero di membri variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 9.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marcello ACCORDINO

Il Segretario Comunale
Dr. Glonfoni Daniela

Rep.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 16/4/14 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/05/2014 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo copia della stessa è stata trasmessa con nota prot. N. 5276 del 16/4/2014 ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 16/4/2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell' art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Glonfoni Daniela